



Comune di Due Carrare

Provincia di Padova

ORDINANZA SINDACALE

N. 39 DEL 14.09.2018

Oggetto: PROVVEDIMENTI E MISURE DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA INFESTAZIONE DA ZANZARA NEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Considerata l'attuale diffusione di vari tipi di Zanzara, favorita dalle mutate condizioni meteorologiche verificatesi in Italia nell'ultimo decennio, con aumento della temperatura e dell'umidità particolarmente nei mesi da aprile ad ottobre, che può essere vettore per la trasmissione di malattie, quali febbre da Chikungunya, West Nile Disease, Denguee, ecc.;

Rilevato che la presenza della zanzara risulta in costante aumento, nonostante l'opera di informazione e di sensibilizzazione operata nei confronti della cittadinanza e numerosi interventi, anche straordinari, (n. 5 larvicidi e n. 3 adulticidi) di bonifica effettuati dall'Amministrazione Comunale che hanno interessato tutte le aree pubbliche (strade, parco e aree verdi);

Ravvisata la necessità, ai fini del controllo di tale infestazione, di prevedere una più estesa campagna di intervento larvicida e adulticida anche da parte dei privati, oltre che assicurare altri interventi a carattere preventivo di bonifica nei siti pubblici che l'Amministrazione Comunale continuerà ad effettuare;

Considerato che la zanzara depone le uova in una molteplicità di contenitori ove è presente acqua stagnante e che le uova, a seguito di condizioni climatiche favorevoli, se sommerse dall'acqua, danno origine allo sviluppo di larve generalmente nel periodo da aprile a ottobre;

Tenuto conto dei gravi disagi causati dalle punture degli insetti fortemente aggressivi nei riguardi delle persone più deboli ed in particolare bambini e persone anziane;

Ritenuto di adottare adeguate misure efficaci di prevenzione a tutela della salute pubblica e conseguentemente migliorare la qualità della vita della cittadinanza medesima;

Vista la nota del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS n. 6 Euganea, in data 04.09.2018, acquisita agli atti in data 05.09.2018 al n. 11832 di protocollo, che in relazione alla comunicazioni della positività per West Nile Disease in pool di zanzare Culex pipiens, richiama la responsabilità di tutti i soggetti pubblici e privati ad attuare azioni preventive per limitare con ogni mezzo lo sviluppo delle zanzare;

Precisato che con la suddetta nota l' ULSS n. 6 Euganea comunicava che il Comune di Due Carrare rientra tra quelli in classe 2 e come tale dovrà effettuare interventi di disinfestazione

e-mail amministrazione@comune.duecarrare.pd.it

indirizzo internet <http://www.comune.duecarrare.pd.it>

C.F. e P.I.V.A. 00490180288

straordinaria adalticidi nelle aree di maggiore aggregazione e larvicidi sul territorio di competenza;

Richiamati:

- la Circolare del Ministero della Salute 18 maggio 2018 "Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive (Aedes sp.) con l'obiettivo principale di ridurre il rischio di trasmissione autoctona di virus Chikungunya, Dengue e Zika — 2018";
- il Piano Nazionale integrato di sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu — anno 2018;
- il Piano Regionale per la sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori Anno 2018;
- le linee operative per la sorveglianza delle arbovirosi in Regione Veneto Anno 2018;
- la nota dell'Azienda ULSS n. 6 in data 04.09.2018 acquisita agli atti dell'ente in data 05/09/2018 al n. 11832 di prot.;

Visti gli articoli 7-7 bis - 50 — 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e successive integrazioni e modificazioni;

Viste le linee guida elaborate dal gruppo tecnico di lavoro istituito dal Dipartimento per la Prevenzione della Regione Veneto approvate con DGRV n. 324 del 14.02.2006;

Visto l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265 s.m.i.;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Rurale;

Visto il vigente Regolamento di Igiene e Sanità pubblica;

Vista la Legge 24.11.1981 n. 689 s.m.i.

ORDINA

a tutti i cittadini, agli Amministratori Condominiali e alle attività private a qualsiasi titolo, nel periodo compreso **dal giorno successivo alla pubblicazione della presente ordinanza al 31 ottobre 2018**, di:

- Evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi i terrazzi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana;
- Procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
- Trattare l'acqua presente nei tombini di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di apposite imprese di disinfestazione o mediante l'acquisto di prodotti specifici presso le farmacie, magazzini agricoli o Consorzi Agrari; la periodicità dei trattamenti è congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni rese disponibili dalle farmacie e comunicate alla cittadinanza con adeguati interventi

informativi; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia;

- Pulire i tombini di raccolta delle acque piovane prima dell'avvio di ogni ciclo di trattamento larvicida;
- Svuotare regolarmente i contenitori d'acqua portafiori dei cimiteri con cadenza almeno settimanale;
- Introdurre nelle fontane e nei laghetti ornamentali pesci larvivori, tipo pesci rossi.

ORDINA ALTRESÌ

Per lo stesso periodo:

a) ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi di:

- assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnante anche temporanee;

b) ai soggetti pubblici e privati proprietari di terreni e gestori di corsi d'acqua e/o cigli stradali di:

- curare la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse;
- mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di ristagni d'acqua di qualsiasi natura;
- eliminare le eventuali sterpaglie e provvedere sistematicamente alla sua manutenzione con sfalci periodici così come previsto dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Rurale;

c) a tutti i conduttori di orti di:

- privilegiare l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolta d'acqua in caso di pioggia;
- chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissa e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;

d) ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e zootecniche, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero di:

- adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia e altri;
- assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali così come previsto dalle istruzioni dei prodotti utilizzati favorendo l'uso di quelli a basso impatto ambientale da ripetere nel caso di ogni precipitazione atmosferica;

e) ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale di:

- stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
- ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
- provvedere alla disinfestazione/bonifica dell'acqua contenuta nei copertoni o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni pioggia, qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra;
- non consegnare copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;

f) ai responsabili dei cantieri:

- evitare raccolte idriche in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

I soggetti pubblici e privati, fatti salvi gli obblighi di disinfestazione periodica sopra richiamati, devono attuare nel periodo fino al 31 ottobre, oltre ai prescritti interventi larvicidi dei tombini presenti nelle rispettive aree aperte pertinenziali, interventi adulticidi allorché nelle aree di rispettiva pertinenza si riscontri una diffusa presenza di insetti adulti.

AVVERTE CHE

Le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del vigente Regolamento Comunale d'igiene e sanità pubblica per la tutela della salute e dell'ambiente.

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.

In caso di inosservanza di quanto previsto nella presente ordinanza, l'esecuzione degli interventi necessari di disinfestazione avverrà d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente, secondo le procedure e modalità previste dalle vigenti norme.

I trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265.

La mancata osservanza alla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Si applicano le disposizioni previste dalla Legge 689/81 s.m.i.

Il Servizio di Polizia Locale è incaricato della vigilanza, per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al TAR del Veneto entro 60 giorni dalla notifica della presente ai sensi della Legge 1034/71 oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di notifica della presente, ai sensi del D.P.R. 1199/71

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, inserimento nel sito internet del Comune e affissione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità dell'ordinanza ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

DISPONE

La trasmissione del provvedimento al Servizio Igiene e Sanità Pubblica — Dipartimento di Prevenzione — ULSS n. 6 Euganea.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO

Davide Moro

